

Identificazione del titolare effettivo dell'operatore economico

(ex art. 20 D.Lgs. 21 novembre 2007, n. 231)

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETÀ

ai sensi dell'art. 47 del DPR 28/12/2000 n. 445

Il/La sottoscritto/a

nato/a a prov. il

..... residente a prov.

in via n. in qualità di Legale Rappresentante

dell'IMPRESA/OPERATORE ECONOMICO

Ragione sociale

..... Sede legale Via

.....CAP.....

Comune.....Provincia

Codice fiscale.....

consapevole che qualora emerga la non veridicità del contenuto di questa dichiarazione decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera, e delle sanzioni penali stabilite dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000 per false attestazioni e mendaci dichiarazioni, sotto la sua personale responsabilità, rende la seguente dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà

DICHIARA

Che il/i titolare/i effettivo/i dell'IMPRESA/OPERATORE ECONOMICO è/sono:

CognomeNome nato

a.....(.....)

il resi-dente

a.....(.....) CAP

via.....

..... Cod. fisc.

Allegare obbligatoriamente copia del documento di identità in corso di validità e codice fiscale del/i titolare/i effettivo/i se diverso/i dal rappresentante legale.

Luogo/data

Firma Digitale Legale Rappresentante

Criteria per la determinazione della titolarità effettiva di clienti diversi dalle persone fisiche (1)

(ex art. 20 D.Lgs. 21 novembre 2007, n. 231)

1. Il titolare effettivo di clienti diversi dalle persone fisiche coincide con la persona fisica o le persone fisiche cui, in ultima istanza, è attribuibile la proprietà diretta o indiretta dell'ente ovvero il relativo controllo.

2. Nel caso in cui il cliente sia una società di capitali:

2.a) costituisce indicazione di proprietà diretta la titolarità di una partecipazione superiore al 25 per cento del capitale del cliente, detenuta da una persona fisica;

2.b) costituisce indicazione di proprietà indiretta la titolarità di una percentuale di partecipazioni superiore al 25 per cento del capitale del cliente, posseduto per il tramite di società controllate, società fiduciarie o per interposta persona.

3. Nelle ipotesi in cui l'esame dell'assetto proprietario non consenta di individuare in maniera univoca la persona fisica o le persone fisiche cui è attribuibile la proprietà diretta o indiretta dell'ente, il titolare effettivo coincide con la persona fisica o le persone

fisiche cui, in ultima istanza, è attribuibile il controllo del medesimo in forza:

3.a) del controllo della maggioranza dei voti esercitabili in assemblea ordinaria;

3.b) del controllo di voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante in assemblea ordinaria;

3.c) dell'esistenza di particolari vincoli contrattuali che consentano di esercitare un'influenza dominante.

4. Qualora l'applicazione dei criteri di cui ai precedenti commi non consenta di individuare univocamente uno o più titolari effettivi, il titolare effettivo coincide con la persona fisica o le persone fisiche titolari di poteri di amministrazione o direzione della società.

5. Nel caso in cui il cliente sia una persona giuridica privata, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361, sono cumulativamente individuati, come titolari effettivi:

5.a) i fondatori, ove in vita;

5.b) i beneficiari, quando individuati o facilmente individuabili;

5.c) i titolari di funzioni di direzione e amministrazione.

6. I soggetti obbligati conservano traccia delle verifiche effettuate ai fini dell'individuazione del titolare effettivo.

(1) Articolo così sostituito dall' art. 2, comma 1, D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 90, che ha sostituito l'intero Titolo II.